

ISTITUTI DEFLATTIVI

La circolare n. 1/E sulla “nuova” mediazione tributaria

di Sergio Pellegrino

La [**prima circolare del 2014**](#) è dedicata alle novità introdotte dalla **legge di stabilità** in materia di **mediazione tributaria**.

Il legislatore ha apportato delle **modifiche sostanziali alla disciplina della mediazione** per evitare quelle **censure di incostituzionalità** che su essa gravano e sulle quali si dovrà pronunciare (comunque) la Corte Costituzionale.

Il documento di prassi evidenzia innanzitutto come le modifiche normative si rendano applicabili agli **atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo** all'entrata in vigore della legge di stabilità: le nuove regole varranno quindi per gli **atti ricevuti dai contribuenti a partire dal 2 marzo 2014**.

La scelta del legislatore, proprio in considerazione dei motivi che hanno determinato la necessità dell'intervento, appare **difficilmente comprensibile**, alla luce del fatto che le precedenti disposizioni, a forte rischio come si è detto di incostituzionalità, non si applicano soltanto per gli atti già notificati, ma anche per quelli che lo saranno da qui al 1° marzo.

In considerazione del fatto che la procedura di mediazione è obbligatoria anche in relazione al **silenzio-diniego** alle istanze di rimborso, in relazione a queste fattispecie, per verificare se si deve applicare la “vecchia” o la nuova “disciplina”, bisognerà stabilire se alla data del 2 marzo saranno o meno decorsi i **90 giorni dalla presentazione dell'istanza** per far sì che si sia perfezionato il rifiuto.

La prima e principale novità è rappresentata dal fatto che la **presentazione del reclamo** non è più **condizione di ammissibilità del ricorso**, ma diventa **condizione di procedibilità** dello stesso.

L'improcedibilità può essere eccepita dall'Agenzia mediante il deposito delle controdeduzioni **entro il termine di 150 giorni dalla presentazione dell'istanza**: 90 giorni per lo svolgimento del procedimento di mediazione, 60 per la costituzione in giudizio del resistente.

Se il giudice fissa l'udienza in data antecedente al **termine di 180 giorni** (tenendo conto dei 30 giorni ulteriori per l'invio dell'avviso di trattazione), l'ufficio prima dell'udienza si costituisce in giudizio, eccepisce l'improcedibilità del ricorso e chiede il rinvio dell'udienza al fine di consentire il corretto e tempestivo esercizio del diritto di difesa.

Altra novità importante è che durante il procedimento di mediazione **ogni attività di riscossione è sospesa**. Nel momento in cui il termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza è decorso senza che vi sia stato il suo accoglimento o sia stato formalizzato un accordo di mediazione, la sospensione viene meno e si applicano le sospensioni e le proroghe previste per i termini processuali.

La mediazione produce effetti anche in relazione ai **contributi previdenziali e assistenziali** la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali rileva di conseguenza ai fini del perfezionamento della mediazione e va effettuato tramite modello F24, ma su queste somme non si applicano sanzioni e interessi.

Per quanto concerne la **costituzione in giudizio** nel caso in cui non sia stato accolto il reclamo o conclusa la mediazione, il **termine di 30 giorni** decorre in ogni caso dal **compimento dei 90 giorni dal ricevimento** dell'istanza da parte dell'ufficio. Non ha quindi più rilevanza da questo punto di vista, come prevedeva invece la disciplina prima delle modifiche, l'eventuale **provvedimento di diniego** da parte dell'ufficio.

Anche laddove il contribuente impugni un **atto emesso dall'Agente della riscossione**, contestando sia l'attività di questi che dell'Agenzia, il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente e del resistente decorrono trascorsi 90 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte dell'Ufficio.

Infine, il termine di 90 giorni segue le regole sui termini processuali e quindi - anche questa è una novità - beneficia della **sospensione feriale** dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre.